N. ____ /____ REG.PROV.COLL.
N. 04938/2026
REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 4938 del 2026, proposto da ***, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Navarra, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII, 14 agosto 2025, n. 7044

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 il consigliere Angela Rotondano e udito per il Ministero appellato l'avvocato dello Stato Federico Basilica;

Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- la ricorrente agisce per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7044 del 14 agosto 2025, passata in giudicato, che ha dichiarato parzialmente fondato *"nei limiti indicati in motivazione"* l'appello proposto avverso la sentenza del Tar del Lazio n. 9416/2024 e, in riforma della decisione impugnata, ha accolto in parte il ricorso di primo grado e ha condannato il Ministero dell'Istruzione a risarcire i danni subiti dall'appellante, da liquidarsi in via equitativa, nella misura indicata in parte motiva, ponendo altresì a carico del Ministero soccombente le spese di giudizio, liquidate per il doppio grado in complessivi euro 7.000,00;
- l'odierna ricorrente adiva il Tar del Lazio – sede di Roma per chiedere la condanna del Ministero dell'istruzione e del merito al risarcimento dei danni subiti a seguito del provvedimento adottato in data 10 giugno 2019, prot. n. 12672, con il quale le era stato negato il riconoscimento della formazione professionale conseguita dalla stessa in Romania e che era stato successivamente annullato con sentenza passata in giudicato del Tar Lazio Roma, n. 109 dell'8 gennaio 2022, resa nel giudizio n. 9836/2019; la ricorrente chiedeva altresì, il risarcimento del danno da ritardo nel dare esecuzione al *dictum* giudiziale di cui alla citata sentenza;
- il Tar adito, con sentenza n. 9416/2024, respingeva il ricorso, dichiarando infondata la domanda risarcitoria per inesistenza dei presupposti;
- con la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, questo Consiglio, accogliendo in parte l'appello, dichiarava fondato il ricorso di primo grado e la domanda risarcitoria

in esso contenuta nei termini di cui in motivazione: liquidava, pertanto, in favore dell'odierna ricorrente, a titolo di danno per perdita di *chance*, in relazione alla perdita della possibilità di avviare per tempo i percorsi compensativi ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali indette dal Ministero per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ovvero finalizzate al reclutamento del personale docente in tali scuole, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), attualizzata ad oggi oltre agli interessi fino al dì del soddisfo; condannava, altresì, il Ministero a rifondere le spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

- la ricorrente lamenta l'inottemperanza delle statuizioni del giudicato;
- il Ministero dell'istruzione e del merito si è costituito formalmente in giudizio; - alla camera di consiglio del 22 settembre 2026, la causa è passata in decisione; *Ritenuto che*:
- il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto;
- la sentenza n. 7044 del 14 agosto 2025, di cui si chiede l'ottemperanza, ha riconosciuto il diritto di parte appellante ad ottenere l'equo ristoro per i danni subiti a seguito della condotta dell'amministrazione, tanto sotto il profilo dell'illegittimità della mancata valutazione del titolo abilitante al momento della presentazione dell'istanza, quanto sotto il profilo del ritardo nell'adozione del provvedimento conclusivo, anche richiamando le previsioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., osservando che dette conseguenze negative, direttamente incidenti sull'interesse legittimo dell'appellante per effetto della condotta illegittima dell'amministrazione, devono in particolare trovare ristoro sotto il profilo del danno da perdita di *chance* ed essere valutate secondo criteri equitativi;
- pertanto, con la sentenza ottemperanda, questo Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente l'appello proposto, ha dichiarato fondata la domanda risarcitoria nei limiti indicati in motivazione, liquidando in favore dell'odierna ricorrente, a titolo di

danno per perdita di *chance*, in relazione alla perdita della possibilità di avviare per tempo i percorsi compensativi ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali indette dal Ministero per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ovvero finalizzate al reclutamento del personale docente in tali scuole, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), attualizzata ad oggi oltre agli interessi fino al dì del soddisfo; e ha condannato, altresì, il Ministero a rifondere alla ricorrente le spese del doppio grado di giudizio;

- la suddetta sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata a mezzo PEC presso la sede del Ministero resistente in data 5-9 febbraio 2026, per cui in data 5-9 giugno 2026 sono decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo munito di attestazione di conformità, così come previsto dall'art. 14, co. 1, del D.L. 669/1996;
- l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l'esecuzione è attestato dalla certificazione rilasciata dal Consiglio di Stato in data 16 marzo 2026, prodotta in atti;
- a tutt'oggi il Ministero resistente non ha ottemperato alla suddetta sentenza del Consiglio di Stato;
- constatato l'inadempimento del Ministero, che non ha spontaneamente dato esecuzione al giudicato, e l'assenza di contestazioni da parte dello stesso, in accoglimento del ricorso, deve disporsi che il Ministero dell'istruzione e del merito provveda a dare esecuzione al giudicato di cui sentenza del Consiglio di Stato n. 7044/2025, procedendo a liquidare a favore della ricorrente le somme relative dovute a titolo di risarcimento del danno, nonché le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d'ora Commissario *ad acta* il Dirigente dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio; il commissario

così designato, accertato il protrarsi dell'inottemperanza, provvederà, nel successivo termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione del titolo e al pagamento delle somme ancora dovute;

- con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm, il Collegio ritiene di non dover accogliere la richiesta di condanna formulata dalla ricorrente, non ravvisandone allo stato i presupposti;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7044 del 14 agosto 2025, provvedendo a pagamento delle somme dovute alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno, nonché delle spese di lite poste a suo carico dalla suddetta sentenza, da distrarsi in favore del difensore antistatario, nei termini indicati in motivazione.

Per il caso di ulteriore inadempimento dell'Amministrazione si nomina sin d'ora Commissario *ad acta* il Dirigente dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con facoltà di delega a un suo funzionario, che provvederà a compiere in sostituzione del Ministero resistente gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, nell'ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza di parte.

Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito alla rifusione a favore della ricorrente *** delle spese di giudizio che liquida in complessivi € ***, oltre oneri e

accessori se per legge dovuti, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**
Angela Rotondano **Claudio Contessa**

IL SEGRETARIO